

**COMUNE DI NOVENTA PADOVANA**

**Provincia di Padova**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Rep. N. 2422**

**CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA  
E SEPOLTURE NEL CIMITERO COMUNALE PER IL  
QUINQUENNIO 2018-2023 (60 MESI)**

L'anno duemiladiciotto, addì 04 (quattro), del mese di dicembre, nella Sede Municipale, avanti a me, Dott.ssa Raffella Balestrini Segretario Comunale autorizzato a rogare gli atti nell'interesse del Comune, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c), del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, sono presenti:

1. Comune di NOVENTA PADOVANA, codice fiscale 80009610280, in persona del sig. Rino Trovò nato a Piove di Sacco il 10.11.1968, domiciliato per la carica presso il Comune di NOVENTA PADOVANA Responsabile del Settore Manutenzioni e Patrimonio del Comune di NOVENTA PADOVANA che ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di NOVENTA PADOVANA, codice fiscale e partita I.V.A. 80009610280, giusto decreto sindacale n. 1 in data 02.01.2018;
2. Stefano Bolognesi, nato a Padova il 21/12/1955, il quale interviene nella sua qualità di Legale Rappresentante, della ditta Cooperativa Solidarietà S.C.S. domiciliato per la carica presso la sede di Padova in via Dei Ronchi n.15, P.I. 01070500283 iscritta nel registro della Camera di Commercio di Padova e il quale dichiara di agire in questo atto nell'esclusivo interesse della

stessa;

di seguito congiuntamente anche “Parti” e disgiuntamente “Parte”;

Detti componenti, della cui identità personale, io Segretario Comunale, sono certo,

### **PREMETTONO**

Con determinazione del Responsabile del Settore manutenzioni e patrimonio n. 128/389 in data 23.08.2018, è stato disposto di procedere all'appalto del servizio mediante procedura negoziata, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lettera b), con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, del Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.;

Con determinazione del Responsabile del Settore Manutenzioni e Patrimonio n. 157/463 in data 02.10.2018 si è aggiudicato in via definitiva, alla Ditta Cooperativa Solidarietà S.C.S. con sede in Padova in via Dei Ronchi n.15, il servizio di manutenzione ordinaria e sepolture nel cimitero comunale – periodo dal 01.10.2018 -30.09.2023, per l'importo fisso ed invariabile per qualsiasi eventualità di € 138.130,00 (Euro centotrentottomilacentotrenta/00), oltre I.V.A.;

I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Articolo 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria e sepolture nel cimitero comunale per il periodo 01.10.2018 – 30.09.2023.

Il servizio si svolgerà nel cimitero comunale di Noventa Padovana sito in via Roma con la presenza di un operatore della ditta Cooperativa Solidarietà S.C.S. presente 6 giorni a settimana, per 4 ore al giorno, oltre che in presenza di funerali.

#### **Articolo 2 – Attività escluse dall'appalto**

Sono esclusi dall'appalto interventi di prestazioni eccezionali e straordinarie di cui l'Amministrazione Comunale intenderà avvalersi, escluse dalle prestazioni individuate dal presente contratto d'appalto e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Eventuali ulteriori servizi saranno retribuiti in economia previo preventivo.

#### **Articolo 3 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL L'OPERATORE ECONOMICO, RESPONSABILITA'**

Sarà obbligo dell'Operatore Economico adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai. Rimane stabilito che egli assumerà ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevata questa Amministrazione Comunale.

Pertanto, con l'accettazione del Capitolato Speciale d'oneri allegato ai documenti di gara, l'Operatore Economico dichiara esplicitamente di assumere a suo ed esclusivo carico e sotto la sua diretta responsabilità ogni eventuale e possibile danno che, in conseguenza dell'esecuzione del servizio, dovesse occorrere a persone, siano essi operai o persone estranee ai lavori, o a cose, liberando fin d'ora l'Amministrazione Comunale ed il personale preposto di ogni noia, responsabilità e conseguenza civile ed economica.

Poiché in sede di determinazione del prezzo d'appalto l'Amministrazione

Comunale si è basata, riguardo al costo della mano d'opera, sulle tariffe sindacali di categoria, l'Operatore Economico si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori di cui al presente contratto e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori.

L'Amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma precedente, e previa comunicazione all'impresa delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale, detraendola dai pagamenti in corso o dalla cauzione e destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Operatore Economico delle somme accantonate potrà essere effettuato solo ad avvenuto accertamento per il tramite dell'Ispettorato del Lavoro della regolarizzazione della situazione. Per tale ritardato pagamento l'Operatore Economico non può opporre eccezione alcuna né ha titolo a risarcimento danni .

L'Operatore Economico si obbliga altresì a dimostrare la più ampia disponibilità di mezzi d'opera e macchinari indispensabili per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori compresi nel presente appalto.

L'Operatore Economico deve prestare ampia garanzia in ordine al rispetto da parte dei propri dipendenti dell'obbligo del segreto in ordine a quanto possano venire a conoscenza nell'espletamento dell'attività di pulizia negli uffici. Violazioni di tale obbligo comporteranno la rescissione del contratto fermo restando le conseguenze civili e penali del caso.

L'Operatore Economico dovrà inoltre essere dotato di un recapito di posta

elettronica e di posta elettronica certificata, per il ricevimento di ordini di lavoro ed eventuale corrispondenza che si rendesse necessaria.

#### **Articolo 4 – DANNEGGIAMENTI**

La Ditta affidataria è responsabile di eventuali danni arrecati a manufatti comunali conseguentemente allo svolgimento del servizio in oggetto.

Gli eventuali danni dovranno essere prontamente comunicati al Responsabile del Procedimento del servizio e riparati a perfetta regola d'arte a cura e spese della ditta appaltante; in difetto il Responsabile del procedimento del servizio quantificherà, a suo insindacabile giudizio, il danno provocato, detraendo tale importo dalle somme dovute per i servizi eseguiti.

Gli importi dei danni eventualmente arrecati o delle penali, di cui al successivo articolo 19, saranno comunicati per iscritto dal responsabile del Procedimento del servizio alla ditta aggiudicataria la quale avrà tre giorni di tempo per controdedurre a quanto comunicato. Trascorso tale termine il Responsabile del Procedimento del servizio sarà autorizzato a dedurre dalle somme dovute per i servizi eseguiti gli importi per i danni e/o penalità.

La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, per danni a persone e/o a cose, derivanti dall'espletamento del servizio oggetto del contratto.

#### **Articolo 5 – COPERTURA ASSICURATIVA**

La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, per danni a persone e/o a cose, derivanti dall'espletamento del servizio oggetto del contratto, di cui al precedente articolo 4 "Danneggiamenti".

A tale fine la Ditta aggiudicataria ha stipulato un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione del servizio, sino alla data di emissione del

certificato di fine servizio e di ultimazione delle prestazioni, con polizza assicurativa secondo lo schema e la scheda tecnica 2.3 “Copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzie di manutenzione”, polizza numero 071 0000078, rilasciata dalla Società QBE Insurance Europe Limited agenzia di Milano Via Melchiorre Gioia n. 8, in data 31/12/2017, per Responsabilità Civile verso Terzi R.C.T, €. 10.000.000,00 per sinistro Responsabilità Civile verso prestatori di Lavoro R.C.O. € 10.000.000,00 per sinistro con il sottolimito di € 5.000.000,00 per prestatore di lavoro, Aggregato RCT/O per sinistro €. 10.000.000,00, come previsto dall'art. 29 del Capitolato d'oneri.

#### **Articolo 6 – PENALI**

I termini per l'esecuzione dei lavori sono stabiliti sulla base della periodicità e con le scadenze indicate dall'articolo 8 del Capitolato speciale d'Oneri dei documenti di gara, oltre che di quanto previsto dall'offerta tecnica della ditta presentata in sede di gara.

Per il mancato espletamento del servizio o l'espletamento non conforme ai requisiti qualitativi offerti, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di comminare al soggetto aggiudicatario le penali previste dall'art. 24 del Capitolato Speciale d'Oneri.

#### **Articolo 7 – DURATA DEL CONTRATTO**

La durata dell'appalto è stabilita con inizio il giorno 01.10.2018 fino al 30.09.2023.

Tuttavia l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disdetta o di revisione dell'appalto durante il periodo della sua validità, con semplice preavviso scritto, sempre che sussistano validi motivi di interesse pubblico.

Alla scadenza del contratto di appalto lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'Amministrazione Comunale.

In considerazione della tipicità delle operazioni richieste, esso potrà iniziare, sotto riserva di legge ed in pendenza della stipula del contratto, dopo l'esecutività dell'aggiudicazione definitiva, previa presentazione della documentazione richiesta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, ci si avvale della opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

#### **Articolo 8 – VALIDITA' DEL CONTRATTO**

Le clausole di cui al presente appalto e del relativo contratto e quelle contenute nei documenti richiamati ed allegati sono valide ed efficaci tra le Parti se non modificate e/o derogate dalle vigenti leggi in materia ed in quanto applicabili.

#### **Articolo 9 – AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'importo dell'appalto relativo al servizio in oggetto è definito in € 138.130,00 (Euro centotrentottomilacentotrenta/00), pari ad un importo annuo di € 27.626,00 (Euro ventisettemilaseicentoventisei/00) oltre IVA, prezzo così determinato a seguito del ribasso del 7,407158%, sull'importo a base d'appalto di € 148.640,00 aumentato degli oneri per la sicurezza di € 500,00 (€ 100,00 annui) non soggetti a ribasso d'asta.

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei servizi di cui al precedente articolo 1, stimando un numero di 15 inumazioni con realizzazione di fossa e 35 tumulazioni in loculo all'anno, al quale deve essere applicato il ribasso contrattuale sul medesimo importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

L'importo potrà subire variazioni in funzione dell'effettivo numero di inumazioni e tumulazioni effettuato annualmente, a cui verrà applicato il costo unitario offerto dall'aggiudicatario in sede di gara pari a € 270,00 per inumazione e € 50,00 per tumulazione.

L'importo complessivo contrattuale del servizio può essere ridotto o aumentato fino alla concorrenza del limite di cui all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 (20%) da parte della Stazione Appaltante, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la ditta possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità di sorta.

#### **Articolo 10 – MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto è stipulato “a corpo e a misura”, ai sensi del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50.

#### **Articolo 11 – PAGAMENTI**

I pagamenti saranno effettuati mediante liquidazioni di fatture a base mensile entro 30 giorni dalla data di presentazione delle relative fatture al protocollo generale dell'Ente.

L'importo di ciascuna fattura sarà composto da una quota relativa all'importo mensile fisso e invariabile nei cinque anni di contratto, della manutenzione ordinaria del cimitero pari a € 1.810,50 (€ milleottocentodieci/50), così come riportato nel campo A del “modulo offerta”, compilato dalla ditta in sede di gara, con l'aggiunta dell'importo relativo agli interventi di

inumazione/tumulazione, effettuati nel mese di riferimento della fattura, a cui saranno applicati i prezzi di cui ai campi B e C del “modulo offerta” compilato dalla ditta in sede di gara.

Ai sensi del 2° comma art. 5 della Legge 25 gennaio 1994, n. 82, della legge n. 266/2002 e del D. Lgs. n. 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione procederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'impresa solamente previa esibizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'impresa non può vantare alcun diritto, o interesse per ritardato pagamento, nel caso non presenti contestualmente alla fattura la documentazione di cui al comma precedente o presenti una documentazione incompleta.

#### **Articolo 12 – RITARDI NEL PAGAMENTO**

Non sono dovuti interessi per i primi trenta giorni intercorrenti da quanto stabilito nel precedente articolo 11, trascorso tale termine senza che la stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Operatore Economico gli interessi legali per i primi sessanta giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Operatore Economico gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

#### **Articolo 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 14, del Nuovo Codice dei Contratti

Pubblici, approvato con D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e della legge 21/02/1991, n. 52, a condizione che la cessione dei crediti sia preventivamente autorizzato e accettato dalla stazione appaltante e il concessionario sia un Istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o copia autentica, sia trasmesso alla stazione appaltante prima o contestualmente alla fattura di pagamento sottoscritta dal responsabile del Procedimento.

#### **Articolo 14 – SUBAPPALTO**

E' fatto divieto all'Operatore Economico di subappaltare tutto o parte del contratto sotto pena di rescissione dal contratto stesso e del risarcimento dei danni, salvo preventiva autorizzazione dell'Amministrazione da richiedere in sede di presentazione dell'offerta.

Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Operatore Economico ad altre imprese o società per:

- a) la fornitura dei materiali;
- b) noleggi di automezzi, macchinari ed attrezzature.

#### **Articolo 15 – CAUZIONE DEFINITIVA**

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, l'esecutore del contratto ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria n. 2229417 in data 25.10.2018 rilasciata da Coface (Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.) agenzia di Padova, per l'importo di €. 6.906,50 pari al 5 %, *(applicata riduzione per possesso Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 ai sensi dell'art. 103 comma 1 e art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)* per il periodo 01.10.2018 - 01.09.2023.

La garanzia fidejussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, al rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La polizza di cui al comma 1 è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo del 80% dell'importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità del benestare della stazione appaltante.

Al termine del periodo contrattuale, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

L'amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese di lavori e/o servizi da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Operatore Economico di proporre azioni innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso del contratto, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione.

#### **Articolo 16 – RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO**

Le parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni di cui al D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e della legge 13.08.2010 n. 136.

L'operatore economico da puntevolmente atto che la violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16.04.2013 n. 62 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, anorma dell'art. 54 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165, comporta la risoluzione del contratto.

Il committente, nei casi previsti e/o indicati in altri articoli del presente contratto, può procedere alla risoluzione del contratto senza che l'Operatore Economico possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere, previa regolare diffida ad adempiere, ai sensi dell'articolo 1454 del Codice di Procedura Civile:

abbandono arbitrario del servizio;

applicazione di penalità oltre il limite massimo del 10% dell'importo contrattuale (I.V.A. esclusa), come da art. 23 del Capitolato Speciale d'Oneri;

contegno abitualmente scorretto verso il pubblico, da parte dell'aggiudicatario o del personale adibito al servizio;

nel caso in cui l'Operatore Economico non esegua il servizio in modo strettamente conforme all'offerta e al presente contratto e non si conformi, entro il termine intimato dalla Stazione appaltante, a porre rimedio all'inadempimento;

mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;

assenza delle coperture assicurative di cui all'articolo 5;

accertamento delle inadempienze con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni

correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, qualora non regolarizzata;

Sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1, c. 1,3 e 13 della L. 125/2012 e articolo 1, c. 449, periodi I e II, L. 296/2006, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi tempo dal contratto autonomo di fornitura o servizi validamente stipulato previa formale comunicazione all'aggiudicatario con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP Spa, ai sensi dell'art. 26, comma 1, della L. 488/199 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato.

Inoltre il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice di Procedura Civile, salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale committente di pretendere il risarcimento dei danni subiti, nei seguenti casi:

quando l'Operatore Economico abbia cessato l'attività;

accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara e di offerta;

quando l'Operatore Economico abbia ceduto a terzi, comprendendo tra questi eventuali ditte consociate, tutti o parte degli obblighi contrattuali;

frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;

sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia.

La risoluzione del contratto da diritto, all'Amministrazione Comunale, di

rivalersi su eventuali crediti dell'impresa aggiudicataria, nonché sulla cauzione prestata e sulla linea di credito dedicata.

La risoluzione del contratto da altresì diritto, all'Amministrazione Comunale, di affidare al secondo concorrente in graduatoria l'esecuzione del servizio in danno all'impresa aggiudicataria, con addebito ad essa del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto dal contratto.

Nei casi di cui al presente articolo è facoltà dell'Amministrazione Comunale di risolvere anticipatamente il contratto con diritto al risarcimento dei danni e incameramento della cauzione definitiva quale risarcimento, fatto salvo l'eventuale richiesta di ulteriori danni subiti.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Operatore Economico, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Operatore Economico nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza del servizio.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Responsabile del Procedimento del Servizio e l'Operatore Economico o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza del servizio.

### **Articolo 17 – CONTROVERSIE**

Le eventuali vertenze e/o controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione Comunale e la Ditta appaltatrice nell'esecuzione o interpretazione del contratto, qualunque sia la loro natura, tecnica, giuridica, amministrativa, nessuna esclusa, e che non dovessero essere risolte in via bonaria saranno demandate all'esclusiva competenza del Foro di Padova. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

### **Articolo 18 – REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE**

I prezzi stabili in sede di aggiudicazione dovranno intendersi onnicomprensivi, fissi ed invariati per tutto il periodo di aggiudicazione.

### **Articolo 19 – SUBAPPALTO**

Il Comune può autorizzare l'Operatore Economico ad effettuare eventuali subappalti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, e in particolare dell'art. 105 del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 e nei limiti indicati dall'Operatore Economico stesso nell'offerta presentata in sede di gara per l'affidamento dei lavori di cui al presente contratto.

L'Operatore Economico deve trasmettere al Comune entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore e cottimista, con l'indicazione delle ritenute a garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, il Comune sospende il successivo pagamento a favore dell'Operatore Economico.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

## **Articolo 20 – DOMICILIO DELL'OPERATORE ECONOMICO**

L'Operatore Economico all'atto della stipulazione del contratto, dovrà dichiarare il proprio domicilio a tutti gli effetti del contratto stesso, nel caso in cui sia diverso da quello della sede legale. L'Operatore Economico in sede di gara dovrà indicare il nominativo del Referente Unico del Servizio, il quale avrà il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problematiche che dovessero insorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate e all'accertamento di eventuali danni.

Pertanto tutte le contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio col Referente Unico, dovranno intendersi effettuate direttamente all'Operatore Economico stesso.

## **Articolo 21 – SPESE CONTRATTUALI**

Le spese per l'organizzazione dei servizi sono a carico dell'Operatore Economico.

Sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario tutte, indistintamente, le spese contrattuali di bollo, registrazione e diritti di segreteria, nonché eventuali spese conseguenti a tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio, a meno di diverse espresse disposizioni legislative.

L'I.V.A. è a carico del Comune di NOVENTA PADOVANA.

## **Articolo 22 – NORME SULLA PRIVACY**

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigenza del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche e

della normativa italiana in materia di privacy, e viene sin d'ora reso edotto che tutte le operazioni di trattamento dei dati personali, necessariamente forniti per tutti i fini inerenti e conseguenti al presente atto, avvengono nel più ampio rispetto dei principi posti a base del regolamento europeo e della normativa italiana sulla privacy oltre che dei diritti che competono agli interessati, come da informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e pubblicata sul sito istituzionale del Comune, a cui si rimanda per maggiori dettagli.

Autorizza il trattamento dei propri dati personali per le finalità contrattuali sopra richiamate, ivi comprese le comunicazioni a tutti gli uffici competenti per gli adempimenti necessari e conseguenti. La conservazione dei dati avverrà secondo quanto prescritto dalle vigenti norme di legge e di regolamento e comunque per tutto il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti.

#### **Articolo 23 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'**

Il Comune di Noventa Padovana ha aderito al Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei Contratti Pubblici dei Lavori Servizi e Forniture, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1036 del 04.08.2015 – Allegato A.

#### **Articolo 24 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI (Legge n. 136/2010)**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l'Operatore Economico, i subappaltatori e tutti gli eventuali altri soggetti a qualsiasi titolo interessati al contratto in oggetto, devono utilizzare uno o più conti correnti,

accesi presso istituti bancari o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto d'appalto devono essere registrati sul conto corrente prescelto e, salvo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Il contratto conterrà anche la clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di istituti bancari o della società Poste Italiane S.p.A.

L'Operatore Economico, il subappaltatore o il subcontraente che avrà notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune di NOVENTA PADOVANA e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Padova.

Il Comune di NOVENTA PADOVANA verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un' apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

#### **Articolo 25 – DOCUMENTI DI CONTRATTO**

Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti:

Capitolato Speciale d'Oneri;

Offerta economica presentata dalla ditta in sede di offerta;

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.).

**Articolo 26 – RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI AL CODICE DI  
COMPORAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI (D.P.R. n. 60/2013  
– Deliberazione della Giunta Comunale n. 128 in data 17/12/2013)**

La ditta Cooperativa Solidarietà S.c.S. con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, come previsto dal Codice di comportamento dei Dipendenti del Comune di NOVENTA PADOVANA e dall'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16/04/2013, n. 62, ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo (siano essi dipendenti, consulenti, subappaltatori, ecc.) per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento richiamati.

A tale fine si da atto che l'Amministrazione ha trasmesso alla Impresa, copia del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di NOVENTA PADOVANA.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione degli obblighi di cui ai citati Codici di comportamento, contesta per iscritto alla Cooperativa Solidarietà S.c.S. aggiudicataria il fatto, assegnando un termine non inferiore a sette giorni lavorativi per la presentazione delle controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto redatto in forma digitale da persona di mia fiducia e di cui ho dato lettura ai comparenti mediante uso diretto di strumenti informatici, i quali lo seguono su apposito strumento elettronico. I comparenti, dichiarandolo conforme alla loro volontà, con me lo sottoscrivono con valida firma digitale.

Occupa n. 19 intere facciate e 4 righe.

PER IL COMUNE DI NOVENTA PADOVANA (Geom. Rino Trovò)

PER LA DITTA Cooperativa Solidarietà S.c.S. (Stefano Bolognesi)

IL SEGRETARIO COMUNALE (Dott.ssa Raffella Balestrini)